



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DELLE PENSIONI MILITARI
DEL COLLOCAMENTO AL LAVORO DEI VOLONTARI CONGEDATI E DELLA LEVA

Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma

I Reparto - 1^a Divisione

Prot. n. M_D/GPREV/1^a/1000/165/97/00 98/26

Roma, 28 MAG. 2008

AI CENTRO AMMINISTRATIVO ESERCITO ITALIANO
Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza
Via Sforza, 17
00184- ROMA

OGGETTO: art.4 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 aprile 1997.
Attribuzione dei sei scatti biennali al personale militare.

Si fa riferimento alla nota prot. n. M/DE/23770/11440 in data 29.04.2008, con la quale codesto Centro Amministrativo ha richiesto precisazioni in merito alla base contributiva da considerare per la quantificazione dell'onere sottostante alla concessione del beneficio di cui all'art. 4-2° comma del Decreto legislativo n° 165/97.

A tal proposito si ribadisce quanto rappresentato nella nota n.1000/165/97 del 30 dicembre 1998 della ex Difensioni nella quale è stabilito che il contributo deve gravare, ai fini della concessione dei sei scatti, sull'intera retribuzione ex art. 2-9° comma- della legge n. 335/95 definita all'atto della cessazione, comprensiva di tutti gli elementi corrisposti al lavoratore a titolo di salario fondamentale ed accessorio, esclusi pertanto quelli attribuiti alla cessazione ai soli fini pensionistici.

Ad integrazione di quanto sopra illustrato occorre poi necessariamente richiamare la disposizione ex art. 15, 1° comma legge 724/94, norma concorrente rispetto al principio di cui al menzionato art. 2, 9° comma, in base alla quale - a decorrere dal 1.1.1995 - la maggiorazione figurativa del 18% prevista dall'art 16 della L. n. 177/76 è comunque elemento assoggettato a contribuzione.

Ciò posto, si comunica che nella formazione della base di computo per la concessione del beneficio pensionistico, si dovrà, alternativamente, tener conto - ai fine di pervenire ad una corrispondenza con la base pensionabile - della maggiorazione del 18% dello stipendio di cui all'art. 15, 1° comma della Legge 724/94 o, se più favorevole della base "allargata" ex art. 2, 9° comma, della legge 335/95.

Da ciò consegue che, avuto riguardo alle sopra indicate argomentazioni, la formula riportata a titolo esemplificativo dovrà essere modificata.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Teodoro Raffaele BIZANZONE



CENTRO AMMINISTRATIVO ESERCITO ITALIANO

Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza

Sezione Decreti e Contenzioso Personale militare

Via Sforza, 17 - 00184 Roma

Tel. n. 0647358499 - Fax 0647357669

Prot. n° M/DE/23770/111110/

Roma, 29 APR. 2008
PDC: Ten.Col. SERPICO 3-8499

OGGETTO: art. 4 del D.Lvo n. 165/97: attribuzione dei sei scatti al personale militare cessato dal servizio anticipatamente rispetto al limite di età previsto.

A MINISTERO DELLA DIFESA
PREVIMIL I° Rep. 1° Div.
V.le dell'Esercito, 186

00143 ROMA

Rif. circ. p.n. 1000/165/97 D.G. datate rispettivamente 15 apr., 30 lug. e 30 dic. 1998 di ex DIFEPENSIONI.

1. Dall'esame delle partite pensionistiche che pervengono a questo Ufficio, per l'attivazione dei relativi pagamenti del trattamento provvisorio di quiescenza alla categoria di personale militare in oggetto indicato, si rilevano alcune difformità in ordine al criterio di attribuzione del beneficio in parola, con riferimento alla base contributiva da valutare per la quantificazione dell'onere sottostante alla concessione dei menzionati aumenti di cui all'art. 4 - 2 comma - del D.Lvo n. 165/97.
2. Al riguardo, poiché codesta D.G., con la circolare a margine distinta del 30 dicembre 1998, aveva precisato che "il contributo deve gravare, ai fini della concessione dei sei scatti, sull'intera retribuzione ex art. 2 - comma 9 - della legge: 335/95 definita all'atto della cessazione, comprensiva di tutti gli emolumenti corrisposti al lavoratore a titolo di salario fondamentale ed accessorio, esclusi pertanto quelli utili ai soli fini pensionistici (art. 161 L. n. 312/80, art. 43 - 5 comma - ed art. 32 - 9 comma - L. 224/86, art. 2 L. 336/70)", sembrerebbe, per alcuni enti E/D dipendenti, che tale contribuzione previdenziale sia data dal seguente calcolo:

(stipendio + R.I.A. + art. 117/120 del R.D. 3458/28) X 118/100 + I.I.S. + Ass. Pens. + Ass. Funz. + Ind. Imp. Op. + Altri Ass. Access) X Coefficiente.
3. Quanto sopra, in considerazione che, ai fini del trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema retributivo o misto, dovrà essere considerata - oltre gli emolumenti che concorrono alla formazione della base di computo del beneficio pensionistico in questione - anche la maggiorazione del 18% dello stipendio per effetto delle disposizioni ex art. 15 - comma 1 - L. 724/94 e del cennato art. 2 - 9°, 10° ed 11° comma - L. 335/95.

4. Ciò stante, sarà gradito in proposito conoscere il qualificato avviso di codesta D.G., vincolante, peraltro, per la legittima determinazione del beneficio in parola anche in sede di emanazione dei decreti di conferimento della pensione ordinaria al personale cessato dagli Enti periferici a decorrere dal 01 gennaio 2005.

IL DIRETTORE in s.v.
Col. ammcom t.SG Oreste MAGLIOLI

Oreste Maglioli

IL CAPO SEZIONE

[Signature]

CAPO

UTA